

Tribunale | Potenza | **Civile** | **Sentenza** | 15 luglio 2020 | n. 515**GIURISPRUDENZA**

Data udienza 12 luglio 2020

Integrale

Condominio - Spese - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Oggetto - Verifica efficacia delibera

TRIBUNALE DI POTENZA - SEZ. CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1326/2009 R.G., avente ad oggetto: comunione e condomino - opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

Ru.AL., rapp.to e difeso dall'avv. Pa.Ci. presso cui elett.te domicilia in Potenza (PZ), via (...);

OPPONENTE

E

Condominio via (...) - Potenza, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Ro.Di., presso cui elett.te domicilia in Potenza (PZ), viale (...);

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

L'attore in epigrafe si è opposto a un decreto ingiuntivo (n. 21/09 del 22/1/2009) ottenuto dal condominio sopra indicato per il pagamento di quote condominiali, sostenendo l'inesistenza del credito per una serie di ragioni legate alla validità dell'assemblea di approvazione dei lavori medesimi; eccependo, inoltre, l'illegittima ripartizione delle spese.

In data 20/11/2009 si è tenuta la prima udienza.

Con provvedimento del 10/02/2011 il G.I. ha rigettato la richiesta di interrogatorio formale dell'opposto, formulata dall'opponente, e rinviato per p.c..

Con provvedimento del 24/05/2013 il G.I. ha riunito al presente fascicolo altri due procedimenti: RGN 1048/2011 e RGN 3686/2009.

Nelle more il fascicolo è pervenuto al GOP.

All'udienza del 29/06/2019 le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi e la causa è stata assegnata in decisione.

Al fine di decidere correttamente il presente giudizio, occorre previamente verificare l'ambito di cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti nascenti da verbali di assemblea condominiale.

Ebbene, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui "nell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere possono essere impugnate": sul punto Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18/12/2009, n. 26629; e ancora Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 12/11/2012, n. 19605: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé,

prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condòmino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere"; Cass. 8 agosto 2000 n. 10427: "L'amministratore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, e l'eventuale opposizione da parte del condòmino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.".

In altri termini, in materia condominiale ove l'attore - opponente ad ingiunzione concessa ex art. 63 disp. att. c.c. voglia eliminare dal mondo giuridico la delibera posta a base dell'ingiunzione, ha l'onere di proporre un'impugnazione separata ed autonoma della delibera medesima, poiché il giudice dell'opposizione non può esaminare la questione della validità di tale delibera costitutiva del credito azionato con il giudizio monitorio, dovendo circoscrivere la sua indagine alla constatazione della sua immanenza, vale a dire se la stessa sia ancora efficace oppure no (in altri termini se, impugnata con autonomo giudizio dinanzi al Tribunale, sia stata o meno sospesa in via cautelare).

Solo in caso di sospensione di quella delibera, il giudice chiamato a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo potrà a sua volta sospendere il giudizio, venendo meno uno dei presupposti per l'emissione del monitorio ex art. 63 disp. att. c.c., in attesa della definizione del giudizio di merito sulla validità della delibera impugnata. Qualora tale impugnazione non sia stata proposta innanzi al Giudice competente, pertanto, il giudice dovrà decidere esclusivamente sul merito della opposizione, limitandosi a verificare l'esistenza del debito, senza alcuna ulteriore indagine che involga la validità della delibera posta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento.

Tanto premesso, risulta evidente come, non potendo l'opponente in questa sede sollevare questioni relative alla validità delle delibere assembleari e, in particolare, a quelle del 29/04/2008 (sollevata nel giudizio R.G.N. 1326/2009 di opposizione al d.i. n. 21/2009) e del 20/11/2008 (sollevata nel procedimento R.G.N. 1048/2011 di opposizione al d.i. n. 96/2011), dette questioni devono essere dichiarate inammissibili.

Del resto, se anche così non fosse, egualmente non potrebbe procedersi a accogliere le opposizioni sul presupposto della nullità delle predette delibere.

Per comprendere le ragioni di tale affermazione, occorre tornare a una panoramica dei vizi delle delibere assembleari.

Esistono vizi particolarmente gravi, che ne determinano la nullità. Vizi meno gravi, invece, che ne comportano soltanto l'annullabilità.

La Suprema Corte, a Sezione Unite, con la sentenza del 7/03/2005, n. 4806, ha definitivamente indicato i criteri per poter distinguere le delibere assembleari nulle da quelle semplicemente annullabili: "Le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualifiche maggioranze in relazione all'oggetto".

Nel caso di specie, parte opponente solleva vizi relativi al procedimento di convocazione, sostenendo che i coniugi (le mogli) di alcuni condòmini, sebbene comproprietarie delle unità immobiliari, non sarebbero state convocate in assemblea.

Si tratterebbe, a tutto voler concedere, di un vizio di annullabilità della delibera e non di nullità, con conseguente necessità di impugnazione nei modi e nei termini di cui all'art. 1137 cod. civ.: "la mancata comunicazione, a taluno dei condòmini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di 30 giorni previsto 1137, 3 comma, c.c. - decorrente per i condòmini assenti dalla comunicazione e per i condòmini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti" (Cass. SS.UU. N. 4806/05).

Ciò vale sia per il giudizio avente RG n. 1326/2009 sia per quello avente R.G. 1048/2011.

Inoltre, non potrebbe affermarsi l'erronea ripartizione delle spese tra i condòmini invocando principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di debiti del condominio verso i terzi, non del singolo condòmino verso il condominio (sul punto esaustivamente si veda Cass. SS.UU. n. 9148/2008).

Per quanto concerne il terzo dei giudizi riuniti, avente ad oggetto l'opposizione alla delibera assembleare del 10/11/2009, sebbene il petitum dello stesso sia ammissibile, in quanto non collegato alla opposizione a uno specifico decreto ingiuntivo, lo stesso va rigettato nel merito per quanto a breve esposto.

Nella delibera del 10/11/2009 si sono convalidate le assemblee del 29/04/2008, 03/06/2008, 19/06/2008, 20/11/2008, 15/12/2008 e 12/03/2009 (annullabili, come detto, per mancata convocazione di alcuni condòmini).

Il sig. Ru. ha affermato che tale convalida sarebbe illegittima in quanto avrebbe cercato di rimuovere una causa di nullità assoluta, per definizione non convalidabile.

Va, tuttavia, evidenziato che i vizi di annullabilità sono, per loro natura, convalidabili (cfr. art. 1444 c.c.) e, inoltre, che tale convalida è stata deliberata - dato significativo ai fini del presente giudizio - all'unanimità dei presenti, con voto favorevole dello stesso Sig. Ru.AL.. Ne risulta, dunque, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, nella persona del GOP., dott.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni, così provvede:

- rigetta tutte le domande di parte attrice, confermando i decreti ingiuntivi opposti;
- condanna Ru.AL. alle spese di procedura che liquida complessivamente in Euro 2.780,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP se dovuti.

Così deciso in Potenza 12 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2020.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 12 luglio 2020

Massima redazionale

Condominio - Spese - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Oggetto - Verifica efficacia delibera

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea condominiale, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.